

**SCHEMA DI CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CONNESSI ALLA REDAZIONE DI 11 PIANI DI
GESTIONE RELATIVI AI SITI DELLA RETE NATURA 2000 PRESENTI NELLE ALPI
APUANE**

CIG: 7607616353 - CUP: H46I18000130006

L’anno il giorno del mese di in, via, n.

tra

il **Parco Regionale delle Alpi Apuane** (da ora in avanti indicato semplicemente come “**Parco**”), codice fiscale 94001820466, partita i.v.a. 01685540468, con sede amministrativa a Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), c/o Fortezza di Mont’Alfonso, via per Cerretoli, s.n.c., rappresentata da Antonio Bartelletti, nato a il, domiciliato presso la sede dell’Ente, il quale interviene nella sua qualità di Direttore del Parco;

e

..... (in seguito per brevità indicata come “**Appaltatore**”) con sede in, via/piazza, n., codice fiscale e partita i.v.a., iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di, rappresentata da, nato/a a il....., in qualità di Legale rappresentante;

in qualità di Procuratore speciale, giusta procura speciale conferita dal Sig., in qualità di legale rappresentante dell’Impresa medesima, con scrittura privata autenticata in data dal Dott., notaio in, n. di Repertorio e n. di Raccolta che, in copia digitale, certificata conforme all’originale analogico con firma digitale del notaio Dott., si allega al presente contratto quale “Allegato ...”.

(In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa)

L’impresainterviene al presente atto in proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (in seguito indicato come “Appaltatore”) costituito fra la medesima in qualità di capogruppo e le imprese:

- , con sede legale a, codice fiscale n. e partita i.v.a., iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di;

- , con sede legale a, codice fiscale n. e partita i.v.a., iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di;

giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 150/2016, a rogito del (inserire la seguente esatta dizione se l’atto costitutivo è prodotto per atto pubblico; altrimenti, modificarla) Dott., notaio in, n. di Repertorio e n. di Raccolta in data che, in copia digitale, certificata conforme all’originale analogico con firma digitale del notaio, si allega al presente atto quale “Allegato”.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale del Direttore del Parco n. del veniva indetta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. ed integr., una gara, mediante procedura negoziata da svolgere con modalità telematica, per l’affidamento dei “*Servizi connessi alla redazione di n. 11 Piani di gestione relativi ai Siti della Rete Natura 2000 presenti nelle Alpi Apuane*”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. ed integr.
- con la suddetta determinazione dirigenziale venivano approvati: La Lettera di invito alla gara, il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, il Disciplinare di gara, lo schema del presente contratto e la restante documentazione necessaria per lo svolgimento della procedura di gara;
- con determinazione dirigenziale del Direttore del Parco n. del, si è provveduto ad approvare i verbali della Commissione di gara, la graduatoria e l’aggiudicazione del servizio all’Appaltatore;

- con determinazione dirigenziale del Direttore del Parco n. del – a seguito dell’esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – l’aggiudicazione di cui alla determinazione dirigenziale n. n. del, ha acquisito efficacia;
- l’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente Contratto;
- si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma

Tutto ciò premesso

le parti confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, dichiarandola altresì parte integrante e sostanziale del presente Contratto, oltre a convenire e stipulare quanto segue:

art. 1) – Oggetto

Il Parco, nella persona del Direttore, affida la prestazione dei “*Servizi connessi alla redazione di n. 11 Piani di gestione relativi ai Siti della Rete Natura 2000 presenti nelle Alpi Apuane*” all’Appaltatore che, nella persona del legale rappresentante (*in caso di raggruppamento aggiungere dopo la precedente, la seguente dizione, eliminando il sottolineato*) dell’impresa capogruppo Sig., accetta e si obbliga legalmente e formalmente ad eseguirli secondo quanto previsto:

- nel presente Contratto;
- nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (in seguito indicato, per brevità, come “Capitolato”) che, in formato elettronico firmato digitalmente dalle parti, si allega al presente contratto quale Allegato “.....”,
- nell’Offerta tecnica predisposta così come presentata in sede di gara sul Sistema telematico Start.

(*In caso di Raggruppamento temporaneo di impresa*) *Le prestazioni di cui al presente contratto sono eseguite da:*)

art. 2) – Durata del Contratto

Il presente Contratto decorre dalla data della sua stipula del presente Contratto e ha una durata di 30 mesi (*nel caso di un periodo inferiore a 30 mesi tra la data di stipula e il 30 settembre 2021, le parole “di 30 mesi” si sostituiscono con “fino al 30 settembre 2021”*).

art. 3) – Corrispettivo contrattuale

Il corrispettivo contrattuale è fissato in € (...../00) oltre i.v.a nei termini di legge derivante dall’applicazione del ribasso percentuale del % rispetto all’importo a base di gara, così come risulta dall’Offerta economica.

Gli importi unitari dei servizi oggetto del presente contratto sono quelli indicati dall’Appaltatore in sede di gara, così come risulta dal Dettaglio economico, che si allega al presente contratto quale Allegato “.....”.

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste nel Capitolato e da quelle contenute nell’Offerta tecnica dell’Appaltatore.

art. 4) – Modifica del contratto

In relazione alle eventuali modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. ed integr.

art. 5) – Gestione digitale del Contratto

Ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del Contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (pec). L’Appaltatore si impegna pertanto a ricevere e trasmettere tramite pec la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del Contratto.

La pec del Parco è “parcoalpiapuane@pec.it”.

La pec dell’Appaltatore è: “.....”.

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l’intera durata contrattuale.

art. 6) – Figure professionali individuate per lo svolgimento delle prestazioni

L’Appaltatore, nell’esecuzione del Contratto, dovrà utilizzare le figure professionali i cui nominativi sono stati comunicati al Parco dopo l’approvazione della proposta di aggiudicazione. Tali figure professionali dovranno svolgere le attività secondo le modalità precisate nel Capitolato.

Non è ammessa, durante l'esecuzione del Contratto, la modifica delle figure professionali individuate e costituenti il Gruppo di lavoro, né nel numero complessivo né nella persona dei singoli componenti. Tuttavia, qualora durante l'esecuzione del contratto, l'Appaltatore dovesse essere costretto a sostituire, per cause a lui non imputabili, una o più di dette figure professionali, deve formulare preventiva e motivata richiesta al Direttore del Parco, indicando i nuovi nominativi e documentando che i sostituti siano in possesso almeno delle stesse professionalità indicate nell'Offerta tecnica e riferite alla figura professionale per la quale è richiesta la sostituzione. La sostituzione è ammessa solo dopo l'autorizzazione da parte del Parco, rilasciata a seguito di verifica positiva. Nelle more dell'autorizzazione l'Appaltatore è comunque tenuto a garantire la prosecuzione delle prestazioni.

art. 7) – Fatturazione e pagamenti

La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- **la prima fattura**, relativa ai prodotti consegnati e previsti dalla **fase I**, sarà emessa nella misura del 40% dell'importo indicato al precedente art. 3, a seguito di esito positivo della verifica di conformità, condotta nei termini dell'art. 7 del Capitolato, relativamente a tutti i prodotti attesi di cui al punto 2.2.2. dello stesso Capitolato, dopo aver svolto tutte le attività previste al punto 2.2.1.;
- **la seconda fattura**, relativa ai prodotti consegnati e previsti dalla **fase II**, sarà emessa nella misura del 40% dell'importo indicato al precedente art. 3, a seguito di esito positivo della verifica di conformità, condotta nei termini dell'art. 7 del Capitolato, relativamente a tutti i prodotti attesi, di cui al punto 2.3.2. dello stesso Capitolato, dopo aver svolto tutte le attività previste al punto 2.3.1.;
- **la fattura dell'ultima parte del corrispettivo contrattuale** relativa ai prodotti consegnati e previsti dalla **fase “extra e intra”**, sarà emessa nella misura del 20% dell'importo indicato al precedente art. 3, a seguito di esito positivo della verifica di conformità definitiva, condotta nei termini dell'art. 7 del Capitolato, relativamente a tutti i prodotti attesi, di cui al punto 2.4.2. dello stesso Capitolato, dopo aver svolto tutte le attività previste al punto 2.4.1.;

Le fatture elettroniche intestate a **Parco Regionale delle Alpi Apuane** – codice fiscale 94001820466, CU Ipa UFYTZF – devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l'indicazione del codice CIG: 7607616353 e del codice CUP: H46I18000130006, avendo cura di applicare lo “split payment”.

(Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese):

Le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza. In occasione e prima dell'emissione e trasmissione al Parco delle fatture ad opera delle imprese mandanti del Raggruppamento, l'impresa (mandataria) è tenuta a comunicare al Parco, secondo la modalità indicata al precedente art. 5 “Gestione digitale del contratto”, le prestazioni e/o quote parti di prestazioni eseguite da ciascun membro del Raggruppamento con l'indicazione del corrispondente importo da fatturare. La suddetta comunicazione dell'impresa mandataria in occasione di ciascuna fatturazione delle imprese mandanti costituisce condizione per l'accettazione delle fatture; pertanto, in caso di ricevimento di fatture emesse dalle imprese mandanti del Raggruppamento ed in assenza di specifica comunicazione dell'impresa mandataria che autorizza la fatturazione, il Parco rifiuterà la fattura ricevuta dall'impresa mandante, che non potrà essere ammessa al pagamento.

I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 e succ. mod. ed integr., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e dopo ciascuna verifica di conformità positiva, così come sopra previsto per le modalità di fatturazione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Tale termine per le fatture ricevute dal Parco nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni.

Ai fini del pagamento del corrispettivo il Parco procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr., il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'Appaltatore, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove il Parco non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all'autorità competente nei giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura. Il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'Appaltatore per detto periodo di sospensione dei termini.

Qualora dalle risultanze del DURC risulti un'inadempienza contributiva, il Parco segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. ed integr, in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, Il Parco, tramite il Responsabile del procedimento, trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, Il Parco, tramite il Responsabile del procedimento, applica quanto previsto all'art. 30, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. ed integr.

La fattura relativa all'ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di verifica di conformità definitiva e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 e succ. mod. ed integr., entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. ed integr., previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione. Tale termine per le fatture ricevute dal Parco nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

Ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, il Parco, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad € 5.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad € 5.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell'Appaltatore/*Impresa mandataria (in caso di Raggruppamento)* sulla Tesoreria da estinguersi mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato presso, Agenzia, con codice IBAN o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione.

L'Appaltatore esonera il Parco da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.

Il Parco, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Appaltatore fino a che questo non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

art. 8) – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e succ. mod. ed integr.

L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e succ. mod. ed integr.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Parco e alla Prefettura di Lucca della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto dei seguenti codici: CIG 7607616353 e CUP H46I18000130006.

Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari", che si allega al presente contratto quale Allegato "...", sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicati dall'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuta a comunicare al Parco eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

art. 9) – Direttore di esecuzione

Il Direttore del Parco è il direttore di esecuzione del Contratto per il Parco.

art. 10) – Verifica di conformità

Per la verifica di conformità delle prestazioni si applica quanto stabilito all'art. 7 del Capitolato.

art. 11) – Subappalto, subcontratti e cessione del Contratto

L'Appaltatore, per tutti i sub-contratti dallo stesso stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto, è obbligato, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, a comunicare al Parco il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto del servizio o della fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e succ. mod. ed integr. Sono, altresì, comunicate al Parco eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L'Appaltatore non subappaltare né cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità degli atti di subappalto e di cessione medesima. In caso di violazione di detto obbligo, il Parco dichiarerà risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo art. 15.

art. 12) – Cessione del credito

(inserire la seguente dizione solo in caso di Raggruppamento) È ammessa la cessione del credito limitatamente ai corrispettivi di competenza dell'impresa mandataria.

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e succ. mod ed integr.

L'Appaltatore *(in caso di raggruppamento: L'impresa mandataria)* dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: 7607616353. Il Parco provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente Contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato al Parco e trasmesso anche in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente art. 5.

art. 13) – Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile, verso il Parco, del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

L'Appaltatore è obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione.

In caso di violazione dei predetti obblighi, il Direttore del Parco, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti l'Appaltatore non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni.

Nell'esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto del Parco che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero del Parco da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo. L'Appaltatore esonera il Parco da ogni responsabilità ed onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione.

L'Appaltatore assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare il Parco di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

art 14) – Estensione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'Appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento si applica quanto previsto dal successivo art. 15.

art. 15) – Penali e risoluzione del contratto

L'operatore economico è soggetto a penalità nei seguenti casi:

- per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati previsti al punto 2.2.3.-1) del Capitolato (fase I) è applicata una penale di € 100,00, fino al 10° giorno di ritardo;
- per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati previsti al punto 2.2.3.-2) del Capitolato (fase I) è applicata una penale di € 200,00, fino al 10° giorno di ritardo;
- dal 11° al 30° giorno di ritardo nella consegna degli elaborati previsti dal punto 2.2.3.-1), è applicata una penale di € 200,00 al giorno. Se il ritardo persiste oltre il 30° giorno il Parco, fermo restando l'applicazione della penale giornaliera nella misura massima, procede ai sensi dell' art. 108, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr.;
- dal 11° al 30° giorno di ritardo nella consegna degli elaborati previsti dal punto 2.2.3.-2) è applicata una penale di € 300,00 al giorno. Se il ritardo persiste oltre il 30° giorno il Parco, fermo restando l'applicazione della penale giornaliera nella misura massima, procede ai sensi dell' art. 108, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr.;
- per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati previsti al punto 2.3.3.-1) del Capitolato (fase II) è applicata una penale di € 100,00, fino al 10° giorno di ritardo;
- per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati previsti al punto 2.3.3.-2) del Capitolato (fase II) è applicata una penale di € 200,00, fino al 10° giorno di ritardo;
- dal 11° al 30° giorno di ritardo nella consegna degli elaborati previsti dal punto 2.3.3.-1), è applicata una penale di € 200,00 al giorno. Se il ritardo persiste oltre il 30° giorno il Parco, fermo restando l'applicazione della penale giornaliera nella misura massima, procede ai sensi dell' art. 108, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr.;
- dal 11° al 30° giorno di ritardo nella consegna degli elaborati previsti dal punto 2.3.3.-2) è applicata una penale di € 300,00 al giorno. Se il ritardo persiste oltre il 30° giorno il Parco, fermo restando l'applicazione della penale giornaliera nella misura massima, procede ai sensi dell' art. 108, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr.;
- per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati previsti ai punti 2.4.3 del Capitolato (fase "extra ed intra") è applicata una penale di € 300,00, fino al 10° giorno di ritardo;
- dall'11° al 15° giorno di ritardo nella consegna degli elaborati previsti ai punti 2.4.3 è applicata una penale di € 400,00 al giorno. Se il ritardo persiste oltre il 15° giorno il Parco, fermo restando l'applicazione della penale giornaliera nella misura massima, procede ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr.

Qualora, a seguito della verifica di conformità riferita rispettivamente alle prestazioni di cui ai punti 2.2.3.-2), 2.3.3.-2) e 2.4.3 del Capitolato, il Parco accerti che l'operatore economico, pur avendo eseguito le suddette prestazioni, non abbia adempiuto esattamente a quanto previsto dall'art. 2 del Capitolato e dall'Offerta tecnica, e valuti che detto inadempimento non pregiudichi completamente, pur limitandone la portata, il raggiungimento degli obiettivi specifici, acquisisce i prodotti ed applica una penale di € 1.000,00 per l'inadempimento relativo a ciascun Piano di gestione.

Il Parco, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del presente Contratto idonei all'applicazione delle penali, provvede a contestare all'Appaltatore, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte dell'Appaltatore di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui l'Appaltatore non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, il Parco provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente Contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime,

sulla Garanzia definitiva di cui al successivo art. 16, che dovrà essere integrata dall'Appaltatore senza bisogno di ulteriore diffida.

Nel caso in cui il Parco accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'Appaltatore non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Parco ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto del Parco di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'importo del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento ha la facoltà di avviare la procedura prevista dall'articolo 108 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr.

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, il Parco procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr.

Qualora a seguito della verifica di conformità riferita rispettivamente alle prestazioni di cui ai punti 2.2.3.-2), 2.3.3.-2) e 2.4.3 del Capitolato, il Parco accerti che l'operatore economico non abbia adempiuto esattamente a quanto previsto all'art. 2 dello stesso Capitolato e dall'Offerta tecnica e valuti che tale inadempienza pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi specifici, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, diffida per iscritto il contraente ad adempiere entro i successivi 15 giorni; decorso inutilmente detto termine, il Contratto s'intenderà senz'altro risolto di diritto.

Il Parco procederà alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. ed integr.;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;
- in caso di subappalto;
- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore;
- in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro-pantouflage o revolving door);
- in caso di un numero di inadempienze superiore a 5 tali, da non pregiudicare completamente, pur limitandone la portata, il raggiungimento degli obiettivi specifici;

In caso di risoluzione del Contratto, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo:

- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr.;
- il Parco procederà in tutto o in parte all'escussione della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 16, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

art. 16) – Garanzia definitiva

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Appaltatore ha costituito Garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria/fideiussione bancaria n. in data con la quale la Società con sede in si costituisce fideiussore a favore del Parco nell'interesse dell'Appaltatore fino alla concorrenza della somma di € (...../.....). L'atto suddetto è conservato in originale agli atti dell'Ufficio.

(in caso di riduzione della Garanzia per possesso di certificazioni) L'importo della garanzia risulta ridotto in quanto (inserire dati delle certificazioni possedute dall'Appaltatore).

La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr., a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del Certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

art. 17) – Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali – emanata con il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. mod. ed integr., in applicazione dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016

– il Parco, in qualità di Titolare, nomina l'Appaltatore Responsabile esterno del trattamento, in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.

L'Appaltatore, in quanto Responsabile esterno, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D. Lgs. 196/2003 e succ. mod. ed integr.

In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dal D. Lgs. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi;
- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare Parco, una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.

art. 18) – Recesso

Il Parco si riserva il diritto di recedere dal Contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr., previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.

Il Parco ne dovrà dare comunicazione all'Appaltatore con un preavviso di almeno 30 giorni.

È fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal Contratto.

art. 19) – Spese contrattuali

I corrispettivi del presente Contratto sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'i.v.a., al D.P.R. 131/1986 per quanto riguarda l'imposta di registro e al D.P.R. n. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'i.v.a. relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico del Parco, mentre l'imposta di bollo e di registro è a carico dell'Appaltatore. È altresì a carico dell'Appaltatore l'imposta di bollo sui documenti contabili, sui verbali e certificati conseguenti il presente Contratto.

art. 20) – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto in questo Contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare il D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr.

art. 21) – Foro competente

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove il Parco sia attore o convenuto è competente il Foro di Lucca con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

art. 22) – Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, comma 2 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 7) Fatturazione e pagamenti; 13) Obblighi e responsabilità dell'appaltatore; 15) Penali e risoluzione del contratto; 18) Recesso; 21) Foro competente.

Il Parco

l'Appaltatore